



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

BANDO DI GARA

**CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
A SUPPORTO DELLA FILIERA IPPICA**

CUP [J59C21000600001]- CIG [8623841AB7]

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1	DEFINIZIONI.....	3
2	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
2.1	Pubblicazione atti di gara.....	5
3	OGGETTO DELL'APPALTO	5
4	IMPORTO A BASE D'ASTA E SERVIZI ANALOGHI	6
5	DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE.....	6
5.1	Requisiti di partecipazione.....	6
5.2	Cause di esclusione	8
5.3	Documentazione amministrativa da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa.....	9
5.3.1	Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE).....	10
5.3.2	Dichiarazioni integrative	12
5.3.3	Documento attestante l'ottenimento del PASSOE.....	13
5.3.4	Prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'operatore economico all'A.N.A.C. ...	14
5.3.5	Garanzia provvisoria.....	14
5.3.6	Avvalimento	16
5.3.7	Subappalto	17
5.3.8	Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi.....	18
5.4	Busta "B – Offerta Tecnica	19
5.4.1	Descrizione dell'Offerta Tecnica	19
5.5	Busta "C – Offerta Economica"	20
6	CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.....	21
7	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE	21
7.1	Regole di partecipazione per i RTI, (R.T.I.) dei consorzi delle aggregazioni di imprese e dei GEIE – Avvalimento.....	21
8	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	23
8.1	Termine e modalità per la presentazione delle offerte	23
8.2	Confezionamento delle Buste "A – Documentazione Amministrativa", "B - Offerta Tecnica" e "C - Offerta Economica"	24
9	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	25
9.1	Calcolo dei coefficienti V(a).....	25

9.2	Cause di esclusione	28
9.3	Valutazione delle offerte.....	29
9.3.1	Sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte	32
10	ACCESSO	32
11	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	32
12	CAUZIONE DEFINITIVA	33
13	SUBAPPALTO	34
14	RICHIESTA CHIARIMENTI	35
15	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
16	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
17	Elenco degli allegati.....	37

1 DEFINIZIONI

Nel presente Disciplinare e nell'annessa documentazione, ove necessario, sarà usata la seguente terminologia:

- “Aggiudicatario” o “Affidatario” il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;
- “ANAC”: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- “AVCPASS”: l'*Authority Virtual Company Passport*, il servizio realizzato per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE;
- “BDNCP”: Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- “Capitolato”: il Capitolato tecnico che definisce i contenuti e le modalità di erogazione del Servizio;
- “Amministrazione” o “Ministero ”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in qualità di amministrazione aggiudicatrice dello Stato;
- “Contratto”: il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, l'Amministrazione stipulerà con l'Aggiudicatario;
- “Codice” o “Codice dei contratti pubblici” o “Codice degli appalti e delle concessioni”: è il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni;
- “Disciplinare”: il presente disciplinare di gara che fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara costituente parte della *lex specialis*;
- “Esecuzione anticipata della prestazione”: è il provvedimento con cui il RUP autorizza l'esecuzione anticipata della prestazione dopo l'aggiudicazione definitiva;
- “Offerenti” o “Concorrenti” o “Proponenti”: gli operatori economici in possesso dei requisiti definiti dal presente Disciplinare;
- “O.E.”: Operatore Economico;
- “PassOE”: documento che attesta che l' Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS;
- “PEC”: Posta elettronica certificata;
- “RUP”: è il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Codice;
- “Servizio”: l'appalto che ha per oggetto i servizi del presente bando di gara.

2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (di seguito Stazione appaltante) in esecuzione del decreto 53215 del 03/02/2021, pubblicato sul sito www.politicheagricole.it alla sezione Gare, intende addvenire, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche solo Codice) alla stipula di un contratto di servizi per la realizzazione di una **Campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica**.

Il servizio consiste nella realizzazione di servizi in favore degli operatori della filiera ippica nazionale con il fine principale di erogazione di un supporto operativo nella predisposizione di attività informative e di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016", le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie del presente Bando saranno rimborsate al Ministero dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo stimato è pari a € 1.800,00; il Ministero renderà noto, nella comunicazione di aggiudicazione, l'ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando. L'Amministrazione potrà essere rimborsata, per le suddette spese, anche mediante compensazione con i crediti derivanti dall'esecuzione del Servizio e indicati nella prima fattura emessa dall'Aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Tutti i servizi appaltati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi di interferenza e non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e, pertanto, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le attività oggetto dell'appalto saranno svolte presso gli uffici dell'Aggiudicatario, ovvero presso i luoghi che l'Amministrazione indica come necessari all'esecuzione di tutto o parte del Servizio così come stabilito nel Capitolato tecnico.

L'appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione in lotti dell'affidamento sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione.

Il contributo dovuto all'ANAC, ai fini della partecipazione alla presente procedura è di Euro 35,00 (Euro trentacinque/00). Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., la durata del presente procedimento, della relativa garanzia e della validità dell'offerta è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Le modalità di fornitura e di distribuzione dei servizi sono specificate nel **Capitolato tecnico**.

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, GU/S S30 del

12/02/2021 - **2021/S 030-073353** -IT , oltre che sul profilo della Stazione appaltante www.politicheagricole.it Sezione “Gare” (di seguito, per brevità anche solo Sito).

È altresì in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie speciale – Contratti Pubblici.

In relazione alla presente procedura di gara, il Ministero si riserva la facoltà di esercitare, sulla base delle proprie valutazioni discrezionali, i poteri e le facoltà allo stesso spettanti ai sensi della normativa vigente, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di sospendere, revocare e/o annullare in via di autotutela la presente procedura.

È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dr Giovanni Di Genova, e-mail/PEC: saq8@pec.politicheagricole.gov.it- Tel.: 0646655020.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) della procedura in oggetto, così come indicato nel Bando di gara, è il seguente [**J59C21000600001**].

Il Codice identificativo di gara, così come indicato nel Bando di gara, è il seguente [**8623841AB7**].

Il numero della gara sul sito dell’ANAC è: [**8042684**]

2.1 Pubblicazione atti di gara

Il Ministero consente, sul proprio sito internet www.politicheagricole.it, sezione “Bandi di gara”, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.

La stazione appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.74 del Codice degli appalti, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico;
- Allegati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto della gara è l’affidamento di una “Campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica” alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico.

La durata del Servizio decorrerà dalla data indicata nel verbale di avvio delle attività e avrà termine non prima del **30 gennaio 2022**; resta salva la possibilità di disporre l’esecuzione anticipata del servizio.

Durante il periodo di validità del Contratto, l’Amministrazione potrà richiedere all’Aggiudicatario prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa *pro tempore* vigente. L’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere un’estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. e al successivo paragrafo 4.

4 IMPORTO A BASE D'ASTA E SERVIZI ANALOGHI

L'importo complessivo a base d'asta per le attività dettagliate nel Capitolato è pari ad € 409.836,00 (quattrocentovemilaottocentotrentasei/00), iva esclusa.

Si farà fronte alle spese previste mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 5, articolo 30-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 sul **capitolo di spesa 7613** del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, D.G. per la promozione della qualità agro-alimentare e dell'ippica, *"spese per la realizzazione di un programma di comunicazione per il rilancio dell' ippica"* Missione 9 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Azione 5 -interventi a favore del settore ippico.

Ai sensi dell'art.63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, **servizi analoghi** a quelli descritti **al par. 2.2** del Capitolato tecnico, aventi l'obiettivo di aumentare l'efficacia degli interventi finanziati con il Fondo.

I servizi analoghi possono essere affidati per un importo non superiore ad 1/5 del valore a base d'asta, iva esclusa: essi dovranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche analoghe a quelle previste per i Servizi e potranno avere per oggetto l'ampliamento o il rafforzamento di una o più delle seguenti attività o linee di attività relative alla campagna di comunicazione:

1. Realizzazione di prodotti informativi e pubblicitari;
2. Attività di diffusione.

I servizi analoghi potranno altresì avere ad oggetto l'aumento del numero degli eventi ippici da supportare.

5 DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

5.1 Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente e nei successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) **Requisiti soggettivi :**

- i. **iscrizione** nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l'oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l'oggetto sociale e le generalità complete del titolare, di amministratori/direttori tecnici all'interno del soggetto concorrente;
- ii. **non sussistenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016, e **inesistenza di piani individuali di emersione** di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

- iii. qualora ricorrano le condizioni, possesso dei requisiti di **idoneità tecnico-professionale** necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.lgs. n. 81/2008, da dimostrare **mediante autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- b) **requisiti di capacità economica e finanziaria:**
- i. essere in possesso di un fatturato globale minimo al netto dell'I.V.A., inteso come media del fatturato degli ultimi 3 esercizi finanziari, pari o superiore al doppio dell'importo a base d'asta, **IVA esclusa**, non inferiore a € 819.672,00;
 - ii. essere in possesso di un fatturato specifico, al netto dell'IVA, inteso come media del fatturato degli ultimi 3 esercizi finanziari, derivante da attività di servizi di comunicazione resi ad amministrazioni pubbliche o Enti realizzato negli ultimi tre esercizi, pari ad almeno il 50% dell'importo a base d'asta, **IVA esclusa**, ovvero non inferiore a € 204.918,00.
- c) **capacità professionale e tecnica:**
- i. aver svolto, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente bando, almeno un incarico per servizi di comunicazione e/o di pubblicizzazione dei prodotti agricoli o agroalimentari o ittici o ippici a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 o di Enti;
 - ii. il possesso della certificazione ISO 9001:2015 o equivalente.
 - iii. possesso nella propria sede di una work station e tecnologia per la produzione di prodotti audio visivi professionali; possesso nella propria sede di un' area produzione per la stampa e la grafica;

Si precisa che:

- iv. per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- v. per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui ai precedenti punti deve essere rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/ 3) x anni di attività]. Il concorrente che non sia in grado di presentare le referenze richieste, per aver iniziato l'attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante uno dei mezzi indicati nella Parte prima dell'allegato XVII del D.Lgs 50/2016.
- vi. La comprova del requisito di capacità **economico-finanziaria** di cui alla precedente **lettera b)** è fornita mediante **copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni** svolte oppure **con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte I, del Codice**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Amministrazione, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione stessa. Il concorrente esplicita nel DGUE le modalità utilizzate per fornire la presente comprova
- vii. La comprova dei requisiti di capacità **professionale e tecnica** di cui alla precedente lettera **c) – i e c) - iii.** è fornita tramite un elenco, con descrizione delle attività svolte, reso nell'ambito del DGUE, oppure con autocertificazione separata. Il concorrente esplicita nel DGUE le modalità utilizzate per fornire la presente comprova.

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (avvalimento), il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti**, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata.

5.2 Cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

In relazione alle cause di esclusione previste dal citato art. 80 del Codice, si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso;
- l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia comminato una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi per la durata di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché

l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla risoluzione ipso iure del contratto, fatta salva ogni azione per il risarcimento del danno.

Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione appaltante potrà escludere dalla procedura gli operatori economici in qualunque momento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice.

In relazione al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione posto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la cui violazione determina l'esclusione dell'operatore economico dalla gara o la nullità del contratto concluso nonostante il divieto, si specifica quanto segue.

Ai soli fini dell'applicazione del divieto di cui al precedente periodo, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

5.3 Documentazione amministrativa da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

La busta “**A – Documentazione Amministrativa**” dovrà contenere:

- a) l'indice completo degli atti trasmessi contenuti nella busta “A”;
- b) la domanda di partecipazione alla gara redatta preferibilmente in conformità al Modello di cui all'**Allegato 1 – Domanda di partecipazione** – al presente Disciplinare;

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., il Concorrente è tenuto ad indicare nella Domanda di partecipazione il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

L'Amministrazione invierà tali comunicazioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'Offerente.

Qualora l'Offerente non sia obbligato, secondo le norme vigenti, a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, l'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui al citato art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Offerente. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante/procuratore speciale nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D. P. R. 445/2000.

Alla **Domanda di Partecipazione** deve essere allegata la seguente documentazione (che va inserita nella stessa busta “A – Documentazione Amministrativa”):

- a) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**, allegato 2 al presente Disciplinare, debitamente compilato, firmato o siglato in ogni sua pagina e **sottoscritto, a pena di esclusione**, nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale, unitamente ad una copia del documento di identità di ogni dichiarante; la sottoscrizione analogica può essere sostituita dalla firma digitale, ma sempre accompagnata una copia del documento di identità di ogni dichiarante;
- b) **dichiarazioni integrative**, (allegato 3) quali Dichiarazione suppletiva legale rappresentante su requisiti e assenza di cause di esclusione; (Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c -bis, c-ter, c-quater, f- bis e f-ter del Codice).
- c) il documento attestante l’ottenimento del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al sistema AVCPASS (in www.A.N.A.C.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare; **in aggiunta**, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
- d) ricevuta del versamento del contributo all’A.N.A.C.; o eventuale dichiarazione in autocertificazione di esenzione;
- e) garanzia provvisoria, come prevista dall’art. 93, comma 8 del Codice degli appalti, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia provvisoria di cui all’art. 103 del codice per l’esecuzione dell’appalto qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario;
- f) nel solo caso di avvalimento: dichiarazione e documenti come da **Allegato 7**.

5.3.1 Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà compilare in ogni sua parte, in relazione a tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, e ai requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice, il **“Documento di gara unico europeo”**, (d’ora in poi anche solo: DGUE) conforme al modello allegato al presente disciplinare (**Allegato 2**).

Per la corretta compilazione del DGUE, oltre le istruzioni in esso contenute vedasi anche le *“Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”*, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai fini della corretta compilazione del DGUE, si precisa:

- a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-*sexies* del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- b) nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del

- concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
- c) in base al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, in tutti i casi in cui più persone siano membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna deve sottoscrivere lo stesso DGUE, ovvero presentare DGUE propri in relazione all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- d) ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. 1), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
- ⇒ titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - ⇒ un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - ⇒ soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - ⇒ membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In tal caso, il legale rappresentante dovrà chiaramente esplicitare nel DGUE recante la propria sottoscrizione che *“le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”*. In difetto, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante nel DGUE presentato si intenderanno riferite a se stesso ed all'operatore economico che rappresenta.
- e) La dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva esplicitando nel DGUE la formula *“le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”*.
- f) In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, il DGUE dovrà essere reso anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa. Sarà comunque onere dell'Operatore Economico, qualora il Legale rappresentante dichiari per quanto a propria conoscenza l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. elle), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
- g) L'Operatore economico dovrà fornire:
- ⇒ le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
 - ⇒ le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
 - ⇒ l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari.
- h) Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Operatore Economico. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante o in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta nella “Busta A” anche **copia del titolo abilitativo (vedi *infra*: Procura)**. In caso di RTI o in Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
- ⇒ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ;

- ⇒ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ⇒ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

- i) Ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Codice, i Concorrenti potranno riutilizzare un Documento di Gara Unico Europeo già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

Fermo quanto previsto dagli artt. 85 e 88 del Codice, il Ministero procederà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, all'acquisizione e alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

Ai fini della validità del DGUE e delle altre dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita:

- copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità;
- a pena di esclusione, **copia conforme all'originale della procura speciale** in caso di Dichiarazioni rese da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla visura camerale della C.C.I.A.A.

5.3.2 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, preferibilmente servendosi del modello allegato (**Allegato 3**), debitamente compilato e sottoscritto dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, **deve rendere** le seguenti ulteriori dichiarazioni, **ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000**, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione, ai sensi dell'art 17 legge 68/99. Si ricorda che l'art. 40 c. 5 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 ha definitivamente soppresso il rilascio della certificazione preliminare da parte degli uffici competenti per accedere ai bandi. Sarà cura della stazione appaltante provvedere gli accertamenti delle dichiarazioni rese;
4. **dichiara, in carta libera**, l'esistenza di particolari circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

Per gli **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**:

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

5.3.3 Documento attestante l’ottenimento del PASSOE.

L’operatore economico è tenuto ad acquisire il codice PassOE indicando a sistema il CIG relativo.

Gli operatori sono tenuti, quindi, ad inserire nella “Busta A” la documentazione del **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPass.

Ciascun operatore economico sarà tenuto, quindi, a **registrarsi al sistema AVCPass** accedendo all’apposito [link](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/RegistrazioneProfilazione) sul **Portale AVCP**

seguendo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PASSOE per la presente procedura.

Si precisa che:

- a) **in caso di avvalimento**, secondo quanto previsto dalla legge in materia, l’impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del Concorrente;
- b) nel caso in cui un operatore concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione appaltante provvederà con apposita comunicazione ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.AC., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Ciascun Operatore Economico, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione appaltante del sistema AVCPass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PASSOE per la presente procedura.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

5.3.4 Prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'operatore economico all'A.N.A.C.

Le Offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Operatore Economico all'A.N.A.C.

La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Operatore Economico. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.

Il costo della contribuzione per l'Operatore economico per il presente bando è pari a 35 (trentacinque) euro.

L'operatore economico (OE) che intende partecipare al bando di gara può avvalersi delle procedure di pagamenti illustrate sullo specifico servizio dell'ANAC al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- b) il CIG che identifica la gara.

5.3.5 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, costituita ai sensi e secondo le modalità dell'art. 93 del Codice, pari al 2% (dueper cento) dell'importo a base di gara, salvo le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo 93 citato e appresso specificate.
- b) dichiarazione di un fideiussore istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La dichiarazione specifica dell'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non deve essere presentata qualora l'impegno a rilasciare la stessa sia indicato e previsto esplicitamente all'interno della polizza fideiussoria provvisoria. La dichiarazione in questione deve essere fornita in originale da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La documentazione attestante la costituzione della garanzia deve essere inserita nella "Busta A".

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso _____ Filiale n. _____ Roma _____, IBAN: _____;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli **operatori economici**, prima di procedere alla sottoscrizione, **sono tenuti a verificare** che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - (ii) la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- ⇒ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ⇒ in copia sottoscritta con firma digitale;
- ⇒ documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

⇒ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice.

Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

5.3.6 Avvalimento

In caso di avvalimento l'Operatore economico dovrà inserire nella "Busta A - Documentazione amministrativa" anche la seguente documentazione a corredo della relativa dichiarazione, già contenuta nel form del DGUE allegato (Allegato 7):

- a) **una dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, con relativa copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
- b) **una dichiarazione** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Operatore Economico e verso il Ministero a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Operatore Economico, con relativa copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
- c) **originale o copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere rese mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il *form* allegato al presente Disciplinare e con redazione dello schema dichiarativo di cui all'allegato 7.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Operatore e dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri (Procura speciale).

Attraverso il Documento di Gara Unico Europeo l'Operatore Economico dovrà fornire le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale, ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

La Stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice, se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude l'Operatore Economico ed escute la garanzia.

5.3.7 Subappalto

In caso di subappalto, dovrà essere inserita nella "Busta A - *Documentazione amministrativa*" anche la seguente documentazione (vedi anche allegato 8):

a. dichiarazione di subappalto (già contenuta nel *form* di Documento di Gara Unico Europeo, allegato al presente Disciplinare), resa dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Operatore Economico deve:

- ⇒ indicare le prestazioni che intende eventualmente subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del Codice. **Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto;
- ⇒ dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria di presentare documenti complementari conformemente all'articolo 86; l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari.

5.3.8 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, come definiti all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

1. il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere presentato e sottoscritto da ogni componente del raggruppamento o del consorzio anche con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, compresi i cessati;
2. nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà essere resa apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio, di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice;
3. nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì essere resa **un'apposita dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppate e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), ai sensi dell'art. 48, comma 4°, del Codice, sulle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

In caso di raggruppamento o consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

4. in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", il concorrente deve inviare e far pervenire copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del R.T.I. e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula. In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzio indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili, di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

5. il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
6. il Documento di Gara Unico Europeo di cui precedente paragrafo dovrà essere presentato dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Operatore Economico medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della "Busta A" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 5.1, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.

5.4 Busta “B – Offerta Tecnica

La busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere l’Offerta Tecnica del Concorrente, conforme ai requisiti indicati nel Capitolato tecnico

L’Offerta Tecnica è costituita da:

- a) una dichiarazione di offerta tecnica (Allegato 5);
- b) offerta tecnica redatta in lingua italiana, **siglata in ogni sua pagina e sottoscritta**, pena l’esclusione, per esteso **nell’ultima pagina** dal legale rappresentante o procuratore speciale del Concorrente.(vedi par. 5.4.1.)

In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di imprese/GEIE l’offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell’Aggregazione di Imprese o del GEIE.

In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.

Si precisa che, nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano, l’Offerta Tecnica dovrà essere corredata da traduzione giurata.

5.4.1 Descrizione dell’Offerta Tecnica

L’Offerta Tecnica dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti nonché le competenze ed il numero delle figure professionali offerte.

La strutturazione dell’offerta deve essere coerente con quanto richiesto nel capitolato tecnico, in relazione all’obbligo di ripartizione della proposta.

L’Offerta Tecnica deve essere resa:

- contenuta in massimo di 100 pagine (stampate solo su 1 lato) che devono essere numerate progressivamente (formato A4 – interlinea 1,15 e carattere Times new roman 12);
- due copie cartacee , firmate in originale;
- due 2 copie informatiche su CD o DVD non riscrivibile.

Si precisa che dalle pagine sopra indicate si intendono esclusi:

- a) la copertina e l’indice;
- b) eventuali grafici e tabelle;
- c) *eventuali curriculum vitae* oppure descrizione delle professionalità coinvolte.

L’Offerta Tecnica dovrà essere comunque predisposta al fine di consentire alla Commissione la valutazione della stessa, sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente Disciplinare e Capitolato.

A pena di esclusione dalla gara, il progetto tecnico di offerta dovrà essere redatto dal concorrente tenendo conto delle indicazioni, dei parametri di valutazione, separando e titolando i singoli elementi di valutazione, articolata coerentemente con quanto previsto nel Capitolato tecnico, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di ricavare le informazioni necessarie per la ponderazione e l’assegnazione e dei punteggi.

In particolare essa dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- 1) in relazione allo **scenario di riferimento** descritto dal concorrente, l'attuazione del servizio in termini di caratteristiche organizzative e attori coinvolti;
- 2) l'indicazione di esperienze similari del proponente, fino ad un massimo di 3, e le modalità di riutilizzo di eventuali strategie e strumenti già utilizzati per la loro efficacia;
- 3) la descrizione delle attività offerte, dettagliando la proposta di progetto in relazione ai servizi previsti dal Capitolato;
- 4) il Gruppo di Lavoro attivato, composto da risorse con le caratteristiche minime di numero e di requisiti **professionali coerenti con il Capitolato**. Dovranno essere indicati: numero, ruolo nel progetto e competenze (come da Capitolato tecnico), descrizione del profilo professionale, esperienze pregresse e durata delle stesse, nelle tematiche oggetto dell'appalto, indicando la disponibilità o meno di una risorsa professionale preposta alla gestione di un rapporto continuativo con la stazione appaltante.

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

L'Offerta Tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento diretto o indiretto all'Offerta Economica.

5.5 Busta "C – Offerta Economica"

Nella busta "C – Offerta Economica" il concorrente dovrà inserire la dichiarazione di offerta (**allegato 6**) firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente.

L'offerta economica dovrà essere indicata in lettere e in cifre; in tutti le ipotesi di discordanza tra i dati, le cifre e le informazioni riportate nell'offerta economica, prevale l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante.

L'indicazione della percentuale di ribasso - con due cifre decimali – deve essere offerta sull'importo posto a base d'asta: eventuali cifre decimali oltre la seconda non verranno considerate, e non si procede ad alcun arrotondamento;

Come previsto nel capitolato tecnico, l'offerta economica deve essere corredata anche di una tabella riepilogativa dei servizi proposti, ivi indicante anche i costi preventivati per ciascuno degli ambiti di attività descritti nel capitolato tecnico.

In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di Imprese, GEIE, detta offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell'Aggregazione di Imprese o del GEIE.

In caso di Consorzi di cui alla lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.

All'interno della busta "**C – Offerta Economica**", il Concorrente potrà inserire un'ulteriore e separata busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura (con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni) e riportante esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni

del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale e la seguente dicitura: “**Spiegazioni**”.

Tali spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. possono riguardare ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al/ai contratto/i collettivo/i applicato/i, gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali, l'utile che il Concorrente intende perseguire).

La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.

Si precisa che, nel caso in cui la dichiarazione di Offerta Economica sia redatta in lingua diversa dall'italiano, essa dovrà essere corredata, **pena l'esclusione**, da traduzione giurata.

In osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 123/2007, come interpretata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con propria Determinazione n. 3/2008, del 5 marzo 2008, l'Amministrazione - stante la tipologia del servizio oggetto del presente appalto e la verificata inesistenza di costi della sicurezza da interferenze - **stima pari a zero l'importo dei relativi oneri per la sicurezza.**

Il Concorrente, in calce all'offerta economica, dovrà indicare, **pena l'esclusione**, i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività programmata dallo stesso (rischi specifici propri dell'appaltatore); se pari a € 0,00, dovrà indicarne le motivazioni, con valide giustificazioni.

6 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

È ammessa alla presente gara la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 248/2006 e s. m. i.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

7.1 Regole di partecipazione per i RTI, (R.T.I.) dei consorzi delle aggregazioni di imprese e dei GEIE – Avvalimento

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Relativamente ai requisiti di fatturato si precisa che gli importi indicati nel Bando di gara sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente affidamento. Segnatamente, il requisito di fatturato specifico viene richiesto per motivazioni legate alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione delle condizioni di esecuzione.

Tali servizi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale. Ciò detto, anche sulla base del mercato di riferimento, il requisito di fatturato specifico, ed il relativo importo minimo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara (art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016).

I requisiti di capacità economica finanziaria richiesti al **punto III.2.2.** del Bando di gara pubblicato sulla GUUE dovranno essere posseduti e dichiarati:

- dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al **punto III.2.3. del Bando** pubblicato sulla GUUE dovranno essere posseduti e dichiarati:

- in caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio, GEIE o di imprese aderenti al contratto di rete, da almeno uno dei componenti, purché i requisiti non siano frazionati;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario che i consorziati abbiano stabilito (*con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta "A - Documentazione Amministrativa"*) di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre nella "Busta "A – Documentazione Amministrativa" e a pena di esclusione, **copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti attraverso l'effettiva e concreta messa a disposizione delle risorse e dotazioni necessarie per tutta la durata del Contratto.** Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, e di quant'altro stabilito dall'art. 89, comma 1, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa.
- ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (ex art. 89, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016).

8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

8.1 Termine e modalità per la presentazione delle offerte

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse, a seconda che l'Impresa partecipi singolarmente ovvero in R. T. I. o Consorzio, costituito o costituendo.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **16.00 del giorno 16 marzo 2021**, pena l'inammissibilità ex art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 dell'offerta e comunque la non ammissione dalla gara dell'operatore economico.

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, **in un unico plico**, il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

Il plico dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

"OFFERTA - Procedura aperta per l'affidamento di "Campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica" - NON APRIRE.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con

l'indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, fino al termine perentorio sopra indicato.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, la suddetta dicitura nonché la denominazione dell'Impresa concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- ⇒ dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R. T. I., costituito o costituendo, e delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, di Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) ovvero di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti;
- ⇒ del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

8.2 Confezionamento delle Buste “A – Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica”

Le buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C”, dovranno essere chiuse e sigillate, su tutti i lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, comunque idonei a garantire la sicurezza e l'integrità contro eventuali manomissioni.

Le buste dovranno riportare all'esterno, rispettivamente, le seguenti diciture:

- busta “A”: “Procedura aperta per l'affidamento dei *Campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica* - **Documentazione Amministrativa**;
- busta “B”: “Procedura aperta per l'affidamento dei *Campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica* - **Offerta Tecnica**;
- busta “C”: “Procedura aperta per l'affidamento dei *Campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica* - **Offerta economica**.

Per i R.T.I. e i Consorzi, costituiti o costituendi:

Le buste “A”, “B” e “C” dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R. T. I. costituito o costituendo, e delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 50/2016 di Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) ovvero di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

La busta "C", contenente l'Offerta Economica dovrà - sempre a pena di esclusione - essere non trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente ai valori economici.

9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, il Servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinare mediante l'applicazione dei seguenti **criteri di ponderazione**, per un totale massimo di punti 100:

1 - Offerta Tecnica (OT): max punti 80/100

2 - Offerta Economica (OE): max punti 20/100

Sarà aggiudicataria della gara l'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

Il punteggio di valutazione per ciascuna offerta a-esima presentata $P_{tot}(a)$, sarà infatti determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$P_{tot}(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

$P_{tot}(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta (a);

W_i = peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio (i);

$V(a)_i$ = coefficiente relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/criterio (i) e variabile tra 0 e 1;

\sum_n = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio;

n = numero totale degli elementi/criteri.

9.1 Calcolo dei coefficienti $V(a)$

Sono resi di seguito i criteri di valutazione e i metodi di calcolo dei coefficienti $V(a)$.

Offerta tecnica

Per l'attribuzione del Punteggio **per l'OFFERTA TECNICA (OT)** prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, sottocriteri) di valutazione con peso/punteggio massimo totale = 80 sono i seguenti:

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P. MAX	P. MAX TOTALE
SCENARIO DI RIFERIMENTO	Sarà valutata l'analisi dello scenario che il concorrente individuerà, unitamente alle proposte operative coerenti con lo stesso	3	10

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P. MAX	P. MAX TOTALE
	Valutazione delle proposte innovative a supporto delle finalità e delle attività della proposta progettuale.	5	
	Valutazione dell'efficacia delle proposte di riutilizzo di esperienze analoghe che il concorrente indicherà.	2	
PROPOSTA PROGETTUALE	Valutazione della proposta progettuale relativa agli ambiti operativi nei seguenti elementi: a) Completezza b) Approccio metodologico c) Contenuti d) Livello di creatività La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della contestualizzazione dell'attività proposta, dell'originalità e dell'impatto creativo, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esautività della trattazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.	30	50
	Valutazione della proposta progettuale relativamente agli strumenti e mezzi utilizzati nella realizzazione dei prodotti informativi e pubblicitari; si terrà conto: a) dell'efficacia, b) della concretezza, c) della contestualizzazione dell'attività proposta, d) il livello di dettaglio, e) innovazione f) ampiezza di utenza raggiunta g) dei tempi di realizzazione e della tempestività degli interventi descritti nella proposta progettuale.	20	
PROPOSTA ORGANIZZATIVA	Valutazione dello staff organizzativo che l'Offerente s'impegna ad assicurare nella erogazione dei servizi con la descrizione: - dell'organigramma dell'organizzazione dedicata, - del sistema dei ruoli e relative qualifiche delle risorse umane, - delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, - delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste.	12	20
	Valutazione delle modalità di interazione illustrate tra l'aggiudicatario, le società di corse, gli operatori ippici e/o l'Amministrazione in termini di una maggiore efficacia ed efficienza delle attività programmate. Nonché di flessibilità nell'erogazione dei servizi	8	
Totale			80

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (punti 80), l'attribuzione del punteggio avverrà **mediante il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate.**

Sulla base di tale metodologia, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente con tutte le altre offerte indicando quale preferisce e il grado di preferenza (laddove il grado di preferenza può variare tra 1 e 6 [1 - **nessuna preferenza**; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 -preferenza massima]).

Viene costruita una tabella (vedi esempio seguente) nel quale ad ogni lettera corrisponde l'offerta di ciascun concorrente.

In ciascuna casella di intersezione viene collocata la lettera corrispondente **all'offerta** preferita e il relativo grado di preferenza (in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe).

	B	C	D	E	F	G	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N-1	

Una volta terminati i “confronti a coppie”, si procederà a sommare i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari; tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Il risultato così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio corrispondente sulla base del seguente metodo:

a) si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza.

Offerta economica

Per **gli elementi di natura quantitativa** (prezzo offerto) (punti 20) l'attribuzione del punteggio avverrà attraverso il metodo cosiddetto bilineare, con l'applicazione della seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla terza cifra decimale.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

La gara sarà ritenuta valida e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

I prezzi si intendono IVA esclusa.

9.2 Cause di esclusione

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato tecnico;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano o modifichino le predette condizioni di fornitura;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti:

- a) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- b) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016);
- c) per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Si procederà, a verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale richiesti nel Bando di gara. La comprova dei detti requisiti sarà svolta esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici ("BDNCP"), sulla base della documentazione indicata nell'articolo 86 e nel richiamato allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa, inoltre, che:

- a) in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole all'Amministrazione;
- b) l'Amministrazione si riserva, il diritto di:
 - i. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - ii. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - iii. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - iv. non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- c) ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara;
- d) le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell' articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- f) qualora venga accertata la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l'Amministrazione si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 68 del R. D. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall'Amministrazione stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. L'Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso;
- g) l'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.

9.3 Valutazione delle offerte

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà demandata ad apposita Commissione giudicatrice designata dal Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale è firmato dal segretario e da tutti i membri della Commissione e viene conservato agli atti della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

L'apertura della busta "A" – Documentazione amministrativa e della Busta "B"- Offerta tecnica, quest'ultima solo al fine di verifica dei contenuti, avverrà in seduta pubblica, in da: **18/03/2021** Ora: 11:00, confermata con nota a mezzo PEC trasmessa a tutte le imprese ammesse alla gara il giorno prima

della data fissata, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Via XX Settembre, n. 20 – 00198, Roma (RM).

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno convocate con invito a mezzo PEC trasmesso a tutte le imprese ammesse alla gara almeno un giorno prima della data fissata, potrà assistere il legale rappresentante della società, ovvero 1 (uno) soggetto per ogni offerente munito dell'originale della delega.

Le convocazioni delle sedute pubbliche possono avvenire anche mediante pubblicazione dell'avviso sul sito alla sezione "Gare". La pubblicazione delle predette informazioni avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Nella prima seduta pubblica, il Seggio di gara, all'uopo istituito, presieduto dal RUP, eventualmente coadiuvato da soggetti interni all'Amministrazione, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità, integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
- b) apertura del plico unico per ciascun concorrente pervenuto in tempo utile ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B", "C".
- c) apertura della busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in esse contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo, se del caso, temporaneamente, la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare.

Le pubblicazioni sul sito internet <http://www.politicheagricole.it> nella sezione "Bandi e gare" degli atti relativi alla procedura di gara saranno effettuate ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo.

La stazione appaltante comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione agli offerenti esclusi (art. 76 comma 5, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016).

La Commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione ai sensi del Codice, in seduta pubblica, convocata con invito a mezzo PEC trasmesso a tutte le imprese ammesse alla gara almeno un giorno prima della data fissata, oppure tramite Avviso sulla sezione Gare del sito internet, **procederà all'apertura della busta "B"** e alla semplice verifica della presenza dei documenti prodotti, a seguito della quale si procederà ad ufficializzare la acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica di ciascun concorrente, attraverso la lettura dei titoli degli atti rinvenuti. Resta esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.

Nel corso di successive **sedute riservate** la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche, attribuendo, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, i punteggi parziali ivi indicati, nonché alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, il Presidente della Commissione giudicatrice convoca un'apposita seduta pubblica per i seguenti adempimenti:

- a) dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica;

- b) verificare l'integrità del plico contenente le buste con le offerte economiche "C" e procedere all'apertura delle stesse
- c) dare lettura dei prezzi offerti e dei conseguenti ribassi, in valore percentuale;

In **seduta riservata**, la Commissione giudicatrice:

- d) procede al calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica;
- e) verifica l'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 97 del Codice. Qualora la Commissione giudicatrice accerti la presenza di offerte anormalmente basse, procederà con le modalità di cui al successivo **paragrafo 9.3.4** del presente disciplinare.

Laddove nessuna offerta risulti anormalmente bassa, la Commissione procederà al calcolo complessivo dei punteggi dati all'offerta tecnica e all'offerta economica provvedendo alla redazione della graduatoria provvisoria, dandone lettura in seduta pubblica.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più vantaggiose, sarà proposto come aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente **in seduta pubblica, mediante sorteggio** (ex art. 77, comma 2, R.D. 827/1924).

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Il verbale è firmato da tutti i membri della Commissione e, una volta trasmesso all'organo competente, viene conservato agli atti dell'Amministrazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Il verbale di gara della Commissione di gara ha solo carattere propositivo; esso non avrà valore di contratto e l'aggiudicazione dell'appalto avverrà successivamente alle verifiche dei requisiti e agli altri adempimenti della Stazione appaltante. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

In presenza di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, il RUP comunicherà ai concorrenti, le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua, la richiesta di fornire documenti contenenti le giustificazioni.

L'Amministrazione fisserà un termine non superiore a **15 giorni** entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara.

La Commissione procederà a formulare la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e comunica la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).

La stazione appaltante comunica immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione (art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016). La stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali variazioni che dovessero intervenire anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

9.3.1 Sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. A tal fine sarà presa in esame l'eventuale documentazione allegata alla dichiarazione dell'offerta economica unitamente alla relazione accompagnatoria. Ove tale tabella e relazione non saranno sufficienti si procederà a richiedere ulteriori spiegazioni. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P. esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

10 ACCESSO

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell'Offerta Tecnica sia nelle spiegazioni prodotte (nel caso di eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

11 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario,;

- **nel termine di 5 (cinque) giorni** solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

a. dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

- **nel termine di 7 (sette) giorni** solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

b. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

- **nel termine di 15 (quindici) giorni solari** dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

c. la cauzione definitiva conforme alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; si precisa che, al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo 12 del presente Disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;

d. (qualora non prodotta già in fase di partecipazione) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nell'Allegato 1 Domanda di partecipazione, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Scaduto il termine sopra menzionato, l'Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'Amministrazione preferisca non indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare, nei termini previsti nel presente paragrafo, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta dall'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto dove verrà indicato, necessariamente, dall'appaltatore, un **responsabile dell'esecuzione del contratto** che potrà coincidere anche con il Coordinatore generale indicato in sede di offerta.

Successivamente, l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

12 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto secondo le percentuali indicate nell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre essere irrevocabile.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto *ex lege* previsto.

La garanzia è progressivamente svincolata e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

13 SUBAPPALTO

Il legale rappresentante del concorrente o dell'impresa capogruppo nel caso di R.T.I. dichiara nel DGUE le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in conformità all'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito al comma 2 del medesimo articolo che, a seguito della sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019 della Corte di Giustizia UE, non trova applicazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 luglio 2020 n. 4832). **In ogni caso la percentuale di subappalto non può essere tale da consentire a terzi l'integrale svolgimento della commessa.**

In caso di mancata dichiarazione delle parti del servizio che si intende subappaltare nel DGUE, la Stazione appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.

Detta dichiarazione - contenuta anche nel Documento di Gara Unico Europeo - dovrà essere prodotta e allegata in sede di offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione amministrativa".

Il soggetto affidatario del contratto ha la facoltà di affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'articolo, 105 del D. Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve aver preventivamente indicato nel DGUE e nell'offerta tecnica le attività e/o i servizi che intende subappaltare;

- l'aggiudicatario, deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'aggiudicatario deve depositare presso l'Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno **dieci giorni prima** dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c. c. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R. T. I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R. T. I. o del consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto l'aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione;
- la dichiarazione o la dimostrazione che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 - e s. m. i..

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro **20 giorni** dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare il pagamento diretto ai subappaltatori qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

14 RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla documentazione di gara dovranno pervenire fino a dieci giorni prima del termine di scadenza della presentazione dell'offerta (entro le ore 12 del giorno **06 marzo 2021**) in forma scritta ed in lingua italiana, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata saq8@pec.politicheagricole.gov.it, oppure, soprattutto se operatori economici non italiani direttamente al RUP: g.digenova@politicheagricole.it

I chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico entro sei giorni dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta sul sito www.politicheagricole.it

Si precisa tuttavia che i chiarimenti saranno pubblicati sul suddetto sito tempestivamente a fronte dei quesiti pervenuti da parte degli Offerenti.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione alla procedura implica assenso al trattamento dei dati come di seguito descritto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione del servizio nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati particolari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "particolati", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del servizio, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D. L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012); i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati.

Il concorrente potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il “Responsabile della protezione dei dati personali – RDP” di questo Ministero l’**Avv. Mario Valentini** per lo svolgimento dei compiti e funzioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1 del RGPD al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al quale ci si potrà rivolgere al seguente recapito: rpd@politicheagricole.it

16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

17 Elenco degli allegati

Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Allegato 2 - Modello DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Allegato 3 – Modello di autocertificazione per le Dichiarazioni integrative

Allegato 4 – Modello di autocertificazione attestazione il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e capacità professionale e tecnica

Allegato 5 – Dichiarazione di offerta tecnica

Allegato 6 – Dichiarazione di offerta economica

Allegato 7 - Dichiarazione di avvalimento

Allegato 8 - Dichiarazione di subappalto

Allegato 9 - Schema di contratto

Si precisa che i modelli e gli schemi allegati costituiscono solo un aiuto alla redazione delle dichiarazioni che i partecipanti alla procedura devono rendere. È responsabilità esclusiva dell’Impresa partecipante alla procedura verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nei modelli allegati con quanto richiesto dalle disposizioni normative applicabili, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato